

Decreto federale sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione

del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 2001¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 2 e 2^{bis}

² La Confederazione stabilisce i principi per la naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni.

^{2bis} La Confederazione agevola la naturalizzazione, da parte dei Cantoni, dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen
Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner
Il segretario: Christoph Lanz

¹ FF 2002 1736
² RS 101

